

Decreto Tremonti n. 112/08 – Sviluppo Economico e Stabilizzazione della Finanza Pubblica. I contrasti con il quadro normativo del pubblico impiego.

La disposizione introduce mediante fonte legislativa sensibili modifiche al trattamento economico e normativo dei pubblici dipendenti.

L'intervento si inserisce nel quadro normativo del pubblico impiego che negli ultimi 10-15 anni ha subito un'importante riforma.

In tale ambito il decreto Tremonti non sempre appare coerente con il quadro formatosi.

Esaminiamo gli aspetti principali di questo contrasto.

La legge 421/92 – legge delega che apre la riforma del pubblico impiego e che contiene principi fondamentali di riforma, stabilisce all'articolo 2 primo comma, la riconduzione della materia del pubblico impiego al diritto civile ed in particolare alla contrattazione individuale e collettiva.

Il principio è quindi sviluppato nel dlgs 165/2001 che stabilisce come i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano disciplinati dalle disposizioni del codice civile in tema di lavoro e dalle specifiche leggi che disciplinano il normale lavoro subordinato (articolo 2 dlgs 165/2001).

Stabilisce inoltre, lo stesso articolo 2, che eventuali specifiche norme di legge andassero a regolamentare in maniera speciale il pubblico impiego, possano sempre essere oggetto di deroga da parte della successiva contrattazione collettiva.

Il successivo articolo 45 del dlgs 165/2001, fissa il principio in base al quale, il trattamento economico fondamentale ed accessorio, è definito dai contratti collettivi.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

E' dunque affermato il ruolo centrale della contrattazione collettiva.

Lo stravolgimento di questo principio è soprattutto per la contrattazione in essere e per quella avviata dalle Regioni a statuto speciale, potrebbe dar luogo a qualche problema di costituzionalità in particolare in relazione ai principi di libertà e autonomia sindacale di cui all'articolo 39 della costituzione.

La riforma del pubblico impiego inoltre garantisce alle regioni a statuto speciale un'ampia autonomia d'azione.

L'articolo 1 del dlgs 165/2001 stabilisce che i principi desumibili dall'articolo 2 legge 421/92 (disciplina privatistica – contrattuale del pubblico impiego) costituiscano anche per le regioni a statuto speciale norme fondamentali di riforma economico-sociale, che come tali vanno rispettati anche nell'ambito dell'autonomia speciale.

Anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione è difficile ritenere che le regioni abbiano generali potestà in tema di lavoro di pubblico impiego.

Lo statuto speciale della Regione Fvg attribuisce alla regione competenza primaria per quanto attiene gli uffici della regione e degli enti dipendenti dalla regione e per quanto riguarda il personale degli enti locali.

Ne risulta che regione e comuni e altri enti locali hanno piena potestà contrattuale e normativa, fatti salvi i principi generali di riforma.

Questi ultimi in particolare stabiliscono una normativa del lavoro pubblico contrattualizzata e affidata alle regole generali del lavoro.

Nutro molti dubbi sul fatto che il decreto 112/2008 possa toccare la contrattazione in essere e comunque la normativa in essere presso regione e comuni, senza creare seri problemi di costituzionalità.